REGOLAMENTO (CEE) N. 475/75 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1975

relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la situazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 129, che giustifica misure derogative al principio dell'utilizzazione delle parità per convertire una moneta in un'altra, si presenta attualmente in vari Stati membri ;

considerando che, in generale, i problemi risultanti da tale situazione hanno potuto essere risolti applicando importi compensativi monetari che consentono in particolare di mantenere i tassi di cambio corrispondenti alle parità delle monete di cui trattasi ; che tale regime porta a livelli di prezzi diversi negli Stati membri interessati; che, tuttavia, per evitare che il mantenimento di tassi invariati nell'ambito della politica agricola possa comportare, al momento delle maggiorazioni di prezzo, l'aumento del divario esistente tra i livelli dei prezzi espressi in moneta nazionale e in considerazione del fatto che si possono effettuare taluni adeguamenti dei tassi alla realtà economica degli Stati membri la cui moneta è deprezzata, è necessario ridurre l'entità degli importi compensativi monetari attualmente applicati ;

considerando che tale obiettivo può essere conseguito fissando, per le monete degli Stati membri interessati, un tasso rappresentativo più vicino alla realtà economica nel settore dell'agricoltura ; che è opportuno riunire in un testo unico tutti questi tassi;

considerando che è inoltre possibile ridurre l'incidenza degli importi compensativi negli Stati membri a moneta deprezzata ;

considerando che la fissazione di un tasso rappresentativo implica una modifica del livello dei prezzi dei prodotti agricoli ; che i problemi sollevati dalla modifica dei tassi di cambio hanno formato oggetto di una normativa e in particolare del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune (3) ; che tali disposizioni riguardano unicamente il caso di una variazione della parità di una moneta; che la loro applicazione è altresì giustificata nel caso specifico ;

considerando tuttavia che è opportuno moderare, per quanto possibile, le conseguenze di tale misura sull'economia degli Stati membri interessati ; che per tale motivo è necessario che l'adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in unità di conto abbia luogo entro un termine ragionevole, collegato in linea di massima all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi, e che esso venga effettuato in modo atto ad evitare segnatamente una riduzione del loro livello in moneta nazionale ;

considerando che è inoltre necessario garantire che il ritardo nell'adeguamento automatico dei prezzi non implichi difficoltà negli scambi ; che a tal fine, è necessario tener conto dell'effetto di tale ritardo al momento della fissazione degli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3259/74 (5) ;

---

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 349 del 28. 12. 1974, pag. 10.

considerando che nel settore delle carni bovine il prezzo di mercato è da un certo periodo inferiore al prezzo d'intervento ; che è necessario poterne tener conto al momento della fissazione degli importi compensativi monetari ;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune o le regolamentazioni specifiche adottate in virtù dell'articolo 235 del trattato esigono che le monete di cui al paragrafo 2 siano espresse in un'altra moneta o in unità di conto, il tasso di cambio è, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 129, quello corrispondente al tasso rappresentativo di detta moneta.

2. Il tasso rappresentativo di cui al paragrafo 1 è :

a) per il franco belga e il franco lussemburghese :

1 FB/FL = 0,0201450 unità di conto,

b) per la corona danese :

1 corona = 0,131956 unità di conto,

c) per il marco tedesco :

1 DM = 0,279429 unità di conto,

d) per il franco francese ;

1 FF = 0,177520 unità di conto

e) per la sterlina irlandese :

1 £ = 1,86151 unità di conto,

f) per la lira italiana :

100 Lit = 0,116686 unità di conto,

g) per il fiorino olandese :

1 Fl. = 0,292505 unità di conto,

h) per la sterlina inglese :

1 £ = 1,96178 unità di conto.

Articolo 2

1. L'adeguamento dei prezzi d'intervento e d'acquisto fissati nel quadro della politica agricola comune, da effettuare in seguito all'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi, ha luogo

a) il 1° agosto 1975 per il settore delle carni suine ;

b) il 16 settembre 1975 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nei paesi del Benelux ;

c) il 16 dicembre 1975 per il settore del vino ;

d) il 1° gennaio 1976 per i settori del tabacco e dei prodotti della pesca in Germania e nei paesi del Benelux ;

e) all'inizio della campagna 1975/1976 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora iniziata il giorno a decorrere dal quale è applicabile il presente regolamento, nonché per gli Stati membri, ad esclusione dei paesi del Benelux, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

f) in tutti gli altri casi il giorno a decorrere dal quale è applicabile il presente regolamento.

2. Tuttavia, nei settori delle uova, del pollame, nonché dell'ovoalbumina e della lattoalbumina, si tiene conto, fino allo scadere della campagna di commercializzazione dei cereali 1974/1975, dell'incidenza delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli importi che gli Stati membri devono pagare, conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli per gli altri interventi sul mercato interno, sono fissati tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 2.

2. Per i prodotti per i quali sono applicabili degli importi compensativi monetari, si tiene conto, nella fissazione dei medesimi, dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 2.

3. Qualora, nell'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, si debba tener conto dei prezzi dei mercati interni, viene presa in considerazione l'incidenza delle misure di cui all'articolo 2.

Articolo 4

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare le modifiche da apportare in seguito al presente regolamento ad altri prezzi ed importi fissati nel quadro della politica agricola comune, nonché gli importi fissati nell'ambito di una regolamentazione specifica a norma dell'articolo 235 del trattato, sono stabilite secondo la procedura di

cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE [1] o, secondo il caso, all'articolo corrispondente delle altre disposizioni in materia agricola che istituiscono una procedura analoga, se del caso, in deroga alle norme di fissazione previste dalle disposizioni in materia nella misura e per la durata strettamente necessarie per tener conto del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda gli importi fissati in unità di conto e che non sono connessi con la fissazione dei prezzi, le modalità di cui al paragrafo 1 possono consistere in un aumento del 2,27 %.

Articolo 5

1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 974/71 è sostituito dal seguente comma :

« Tuttavia, questa media è diminuita di 1,25 punti per gli Stati membri la cui moneta è deprezzata. »

2. L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 974/71 è completato dal paragrafo 3 seguente :

« 3. Se, per un periodo relativamente lungo, il prezzo di mercato dei bovini adulti è inferiore al prezzo di intervento, gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine possono essere modificati corrispondentemente, secondo la procedura di cui all'articolo 6. »

Articolo 6

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 previste per la modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto.

Articolo 7

A decorrere dal 3 marzo 1975, sono abrogati il regolamento (CEE) n. 2544/73 del Consiglio, del 19 settembre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per il fiorino olandese [2] e il regolamento (CEE) n. 2498/74 del Consiglio, del 2 ottobre 1974, che fissa il tasso rappresentativo di conversione da applicare nel settore agricolo per le monete dei nuovi Stati membri [3], nonché l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana [4].

Articolo 8

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 marzo 1975.

2. Il tasso rappresentativo di cui all'articolo 1 cessa di essere applicabile per la moneta di uno Stato membro non appena detto Stato abbia dichiarato una nuova parità presso il Fondo monetario internazionale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 2.
(3) GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 6.
(4) GU n. L 303 del 1º. 11. 1973, pag. 1.